

Gamiu

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO N. 2 – POLIZZA FIDEJUSSORIA
DISCARICA SCARPINO 2 - CHIUSURA
CIG. N . 670949526E**

Oggetto Polizza Fidejussoria

Contraente **A.M.I.U. GENOVA S.p.a.**
Via Gabriele D'Annunzio 27 – 16121 GENOVA (GE)
C.F / P.IVA: 03818890109

Decorrenza 31 agosto 2016 (ore 24.00) – 31 marzo 2019 (ore 24.00)

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

PREMESSO CHE:

1. con provvedimento dirigenziale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 712 del 07/02/2011 e s.m.i. l'Ente PROVINCIA DI GENOVA – ora **CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA** - ha autorizzato la società AMIU GENOVA SPA domiciliata in Genova – P.zza Piccapietra, 48 C.F. 03818890109 (in seguito denominata contraente), all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi denominata "SCARPINO" sita in località Monte Scarpino in Provincia di Genova;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 36/2003 alla **CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di **€ 27.364.946,99** (euro **VENTISETTEMILIONITRECENTOESSANTAQUATTROMILANOVECENTOQUARANTASEI/99**) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, a garanzia degli oneri di chiusura e recupero ambientale della discarica relativamente al sito individuato come **SCARPINO, ed in particolare la zona di SC2**;
3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fideiussoria / fideiussione bancaria;
4. il contraente ha stipulato altro tramite distinte polizze per l'attività di gestione della Discarica, e separate polizze sono in corso anche per la responsabilità civile verso terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente Garantito la **CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta (in seguito denominata Società), autorizzata dal condeln.pubblicato nella G.U. n. ... del ad esercitare assicurazioni del Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto dalla Legge 348 del 10 giugno 1982, n. 348, con sede legale in,codice fiscale, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del Codice Civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per se e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto – a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza dell'importo massimo

€ 27.364.946,99

(euro **VENTISETTEMILIONITRECENTOESSANTAQUATTROMILANOVECENTOQUARANTASEI/99**), a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 1 delle premesse.

La presente polizza / fideiussione ha durata dal **31/08/2016** con scadenza al **31/03/2019**, ossia due anni successivi alla data di chiusura della discarica. . Resta inteso che qualora la discarica non dovesse chiudere nei termini indicati , gli stessi si intenderanno automaticamente prorogati dalla data dell'effettiva chiusura sino ai due anni successivi. In tal caso il contraente si impegna sin da ora a versare il premio integrativo.


Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e Durata della garanzia)

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza/fideiussione.

La durata della polizza/fideiussione deve essere pari alla data di chiusura della discarica maggiorata di due anni, senza estendere la propria efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

Art. 2 (Delimitazione della garanzia)

La Società, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società/banca, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

Art. 3 (Calcolo del premio)

Il premio per il periodo di durata indicato nella polizza/fideiussione, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione, nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 (Pagamento del risarcimento)

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto della Città Metropolitana che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La Società, entro il periodo di validità della polizza, rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.


Art. 5 (Modifiche dell'attività autorizzata)

In caso di variazione dell'autorizzazione, il BENEFICIARIO potrà richiedere un'integrazione, variazione o sostituzione della presente garanzia.

Resta ferma la facoltà del FIDEIUSSORE di rifiutare integrazioni, variazioni o modificazioni della polizza, senza che il verificarsi di tale rifiuto costituisca motivo di escussione della polizza stessa, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Art. 6 (Surrogazione)

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.


Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

Art. 7 (Pagamento del premio ed altri oneri)

L'eventuale mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

Art. 8 (Forma delle comunicazioni alla società)

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 9 (Foro competente)

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

Art. 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 anche per il tramite del Broker incaricato dalla Contraente – Spett.le Italtbrokers S.p.A., C.F./P.IVA 08536311007, RUI B000059359.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Contraente.

FERMO IL RESTO

Si approvano ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

art. 1 (oggetto e durata della garanzia); **art. 2** (delimitazione della garanzia); **art. 3** (calcolo del premio); **art. 4** (pagamento del risarcimento); **art. 5** (modifiche dell'attività autorizzata); **art. 6** (surrogazione); **art. 7** (pagamento del premio ed altri oneri); **art. 9** (foro competente)

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA



B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E IL CONTRAENTE

Art.1 B) - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata della garanzia, esso rimane integralmente acquisito alla Società.

In caso di rinnovo, il Contraente è tenuto al pagamento anticipato del relativo premio

Art. 2 B) - Rivalsa - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interesse e spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art.1952 cod. civ..

Art.3 B) - Rivalsa alle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 4B) - Deposito cautelativo - Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 5B) - Imposte e Tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.6B) - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante in premessa.

Art. 7B) - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Si approvano ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

art. 1B (premio); **art. 2B** (rivalsa); **art. 3B** (rivalsa alle spese di recupero); **art. 4B** (deposito cautelativo); **art. 5B** (imposte e tasse); **art. art. 7B** (foro competente)

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

